



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 135 in data 04 OTTOBRE 2018**

**OGGETTO: COMUNE DI VALLE DI CADORE (BL).**  
**RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**  
**D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.
- DATO ATTO** che la Commissione VAS si è riunita in data 4 ottobre 2018 come da nota di convocazione in data 3 ottobre 2018 prot. n. 400155.
- DATO ATTO** che il Comune di Valle di Cadore con nota n. 345 del 18.01.2016, assunta al prot. reg. al n. 20130 del 19.01.2016, ha inviato la seguente documentazione:
- D.C.C. n. 31 del 29.12.2015 di adozione del PAT;
  - Sintesi non tecnica;



- Rapporto Ambientale;
- Relazione sintetica;
- Relazione generale di progetto;
- Relazione tecnica preliminare;
- Norme tecniche;
- Valutazione di incidenza;
- Relazione idraulica;
- Relazione agronomica;
- Relazione geologica;
- Documentazione fotografica;
- Relazione del Quadro conoscitivo;
- Carta della SAU;
- Carta della compatibilità idraulica a e b;
- Carta idrogeologica a e b;
- Carta geomorfologica a e b;
- Carta litologica a e b;
- Carta della trasformabilità;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle invarianti;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale.

**DATO ATTO** che a seguito della richiesta di integrazioni formulata dall'ufficio della Direzione Commissioni Valutazioni titolare dell'istruttoria n. 46310 del 05.02.2016 il Comune di Valle di Cadore con nota n. 4867 del 29.08.2017 ha inviato:

- Dichiarazione n. 4842 del 29.08.2017 del Responsabile del procedimento comunale attestante:
  - La pubblicazione del PAT adottato alla Provincia di Belluno, sul portale WEB del Comune;
  - L'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale e che non sono pervenuti né pareri né osservazioni;
  - che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
  - che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- Estratto di pubblicazione nel "Corriere delle Alpi" e "Il Gazzettino" del 22.01.2016;
- Copia pubblicazione nel BURV n. 6 del 22.01.2016.

**DATO ATTO** che nel corso dell'incontro tecnico tenutosi in data 2.10.2018 presso gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni, l'Amministrazione comunale ha chiarito che, a rettifica di quanto in precedenza dichiarato con la nota n. 4842 del 29.08.2017, risultava pervenuto sul PAT un parere da parte dell'ULSS n. 1 di Belluno. Tale Parere, contestualmente ad altre precisazioni di natura tecnica, è stato trasmesso in data 03.10.2018 con nota prot. n. 6549.

**PRESO ATTO** del processo di concertazione e consultazione promosso dall'Amministrazione comunale di Valle di Cadore articolato secondo le fasi e i momenti descritti nella delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29.12.2015.

**PRESO ATTO** di quanto espresso dall'Ulss n. 1 - Belluno nel proprio parere n. 11094 del 14.03.2016:



**VISTE** le relazioni specialistiche che costituiscono la documentazione del PAT e che si sostanziano in: Relazione geologica, Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) e Relazione Agronomica.

**VISTA** la VinCA di seguito riportata integralmente:

**VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 14/2016 del 25.01.2016**

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Valle di Cadore (BL)  
Pratica 3183

Codice SITI NATURA 2000: IT3230031 "Val Tovanella Bosconero", IT3230081 "Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis" IT3230089 "Dolomiti del Cadore e Comelico"

**La sottoscritta:**

**VISTA** la documentazione pervenuta;

**VISTE** le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

**VISTI** i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

**ESAMINATO** lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dai dott. for. Michele Cassol, dott. for. Alberto Scariot, dott. for. Daniele Belli, trasmesso dal Comune di Valle di Cadore e acquisito al prot. reg. con n. 20130 del 19/01/2016;

**PRESO ATTO** dei contenuti del Piano in argomento che riguarda l'intero territorio del Comune di Valle di Cadore;

**PRESO ATTO** che sono stati esaminati gli effetti determinati dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 delle Norme Tecniche del Piano in argomento;

**CONSIDERATO** che per gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 delle Norme Tecniche del Piano in argomento viene indicato che non vi sia nessun potenziale effetto e che pertanto non sono valutabili;

**CONSIDERATO** che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azione con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

**CONSIDERATO** che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

**CONSIDERATO** che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un



- monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti”;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): “D01 - Strade, sentieri e ferrovie”, “E01 - Aree urbane, insediamenti umani”, “E04.01 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli”, “E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari”, “G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto”, “G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero”, “H - Inquinamento”, “H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori”, “J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie”;
- RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi rispetto ai fattori perturbativi individuati non trova corrispondenza e coerenza in fonti bibliografiche e non vengono esplicitati per tutti tali fattori i dati di base, i criteri e i metodi con i quali sono stati definiti e pertanto è un giudizio esperto;
- PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento sono indicati ricadere all'esterno dei siti IT3230031 “Val Tovanella Bosconero”, IT3230081 “Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis” IT3230089 “Dolomiti del Cadore e Comelico”;
- PRESO ATTO che nello studio non risultano indicate coinvolte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con DD.G.R. n. 1125/08 e 4240/2008 risultano presenti sul territorio comunale i seguenti habitat di interesse comunitario: 3220 - Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*, 4060 - Lande alpine e boreali, 4070\* - Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*), 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, 6210(\*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\*stupenda fioritura di orchidee), 6230\* - Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale), 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile, 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*), 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, 9130 - Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*, 9150 - Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*, 9180\* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*, 91E0\* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), 91K0 - Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*), 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*), 9420 - Foreste alpine di *Larix decidua* e *Pinus cembra*, 9530\* - Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici;
- RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43) non debbano essere coinvolte superfici riferibili a tali habitat, così come individuate dalle DD.G.R di riferimento;
- PRESO ATTO che nello studio non risultano coinvolte specie di interesse comunitario;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Cypripedium calceolus*,



*Campanula morettiana, Campanula scheuchzeri, Physoplexis comosa, Vertigo angustior, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Phengaris arion, Euphydryas aurinia, Erebia calcaria, Lopinga achine, Salmo marmoratus, Cottus gobio, Salamandra atra, Bombina variegata, Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Vipera ammodytes, Bonasa bonasia, Lagopus mutus, Tetrao tetrax, Tetrao urogallus, Alectoris graeca, Pernis apivorus, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Crex crex, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Picus canus, Dryocopus martius, Lanius collurio, Myotis blythii, Myotis daubentonii, Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus serotinus, Plecotus austriacus, Tadarida teniotis, Dryomys nitedula, Muscardinus avellanarius, Ursus arctos;*

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "31100 - Bosco di latifoglie", "31112 - Aceri-frassineto con osteria", "31113 - Aceri-frassineto tipico", "31122 - Alneto di ontano verde", "31141 - Faggeta altimontana", "31142 - Faggeta montana tipica esalpica", "31144 - Faggeta montana tipica mesalpica", "31149 - Faggeta submontana tipica", "31152 - Robinieto", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31182 - Orno-ostrieto primitivo", "31183 - Orno-ostrieto tipico", "31211 - Abieteto dei substrati carbonatici", "31214 - Abieteto dei suoli mesici tipico", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "31231 - Lariceto primitivo", "31232 - Lariceto tipico", "31242 - Pecceta dei substrati carbonatici altimontana", "31249 - Pecceta secondaria montana", "31253 - Pineta di pino silvestre esalpica con pino nero", "31254 - Pineta di pino silvestre esalpica tipica", "31255 - Pineta di pino silvestre mesalpica tipica", "31256 - Pineta di pino silvestre mesalpica con abete rosso", "31257 - Pineta di pino silvestre primitiva", "31311 - Piceo-faggeto dei suoli mesici", "31312 - Piceo-faggeto dei suoli xerici", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "32231 - Mugheta macroterma", "32232 - Mugheta mesoterma", "32233 - Mugheta microterma", "33200 - Rocce nude falesie e affioramenti", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "33220 - Piste da sci e linee di impianti di risalita", "33230 - Ghiaioni", "33300 - Area a vegetazione rada", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43) non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, se non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;



**RITENUTO** che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

**VERIFICATO** che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

**CONSIDERATO** che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

**RITENUTO** che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. n. 1125/08 e 4240/2008, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

**PRESO ATTO** che le Norme Tecniche prevedono all'articolo 36 la viabilità e le reti di trasporto;

**RITENUTO** che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;



- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;
- PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;
- CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;
- CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
- RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
- RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;
- CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:
1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
  2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
  3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;
- CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione



degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;


CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la



- valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "D01 - Strade, sentieri e ferrovie", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E04.01 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "H - Inquinamento", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";
3. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
  4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  5. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  6. che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
    - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
    - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di



- almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
  - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
7. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
  8. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
  9. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
  10. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

#### PRENDE ATTO

della dichiarazione dei dott. for. Michele Cassol, dott. for. Alberto Scariot, dott. for. Daniele Belli, i quali dichiarano che "La descrizione del Piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" e che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000",

#### PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Valle di Cadore (BL)

E

#### RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. n. 1125/08 e 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le



residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

**PRESO ATTO** della dichiarazione del Responsabile del procedimento comunale contenuta nella nota n. 4842 del 29.08.2017 con la quale è attestato che non sono pervenute osservazioni.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 04 ottobre 2018, conservata in atti, dalla quale emerge come, in considerazione del fatto che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, tale aspetto abbia rappresentato, per lo strumento in esame, elemento meritevole di una maggiore e particolare attenzione in fase di pianificazione.

Il Rapporto Ambientale del PAT ha, infatti, opportunamente analizzato le diverse matrici ambientali descrivendo in modo completo il quadro ambientale esistente e le criticità presenti sul territorio, nonché, le potenziali correlazioni con le stesse generabili dalle scelte di Piano.

La metodologia adottata risulta essere stata correttamente impostata e rispettosa di tutti i passaggi necessari ad una esauriente Valutazione ambientale.

Nel Rapporto Ambientale sono stati descritti gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche assunte dal PAT, approfondendo i contenuti del Documento Preliminare ed evidenziando come le azioni strategiche del PAT risultino essere coerenti e in diretta continuità con gli obiettivi individuati nel Documento Preliminare.

In particolare, nel Rapporto Ambientale è dato conto di come le azioni strategiche contenute nel PAT intendano, per quanto riguarda lo sviluppo residenziale, limitare, in termini generali, il consumo di suolo prevedendo interventi di densificazione in aree urbanizzate e già zonizzate dalla vecchia pianificazione comunale (PRG), escludendo, altresì, la possibilità di intervenire in zone rimaste inattuato e sfruttando le aree rimaste intercluse dal resto dell'edificazione.


Nel Rapporto ambientale è riferito che l'unica linea preferenziale residenziale di sviluppo riguarda la zona, posta a sud di San Rocco e contigua a un'area PEEP convenzionata, di prossima realizzazione per una superficie di 10.000 mq. Nella cartografia di Piano (TAV. 4 delle Trasformabilità) e nelle Norme Tecniche tale area non compare.

Ciò evidenziato, emerge evidente come obiettivo del PAT sia una politica di tutela e conservazione del patrimonio edilizio esistente da attuare concentrando il dimensionamento su tematiche di densificazione, saturazione e recupero dell'esistente la cui realizzazione è confermata circa nel 50% del dimensionamento residuo del PRG vigente, ossia, per 60.000 mc totali.

Per quanto riguarda la componente produttiva di carattere prevalentemente artigianale, il cui sviluppo è considerato obiettivo primario per la pianificazione comunale, nel Rapporto ambientale è evidenziato che il PAT individua delle linee di sviluppo a completamento delle aree intercluse tra il consolidato di Rusego e il comune di Tai di Cadore (a conferma di previsioni contenute nel vigente PRG), interessando una superficie di circa 10.400 mq.

Nel merito degli obiettivi perseguiti in tema di Aree a servizi, nel Rapporto Ambientale vengono descritte le aree previste dal PAT e riferito come sia demandata al Piano degli Interventi (P. I.) la definizione di ulteriori aree a servizio pubblico di carattere locale, anche interne agli ambiti di urbanizzazione consolidata, che nel tempo si dovesse ritenere necessario realizzare.

Sempre al Piano degli Interventi è demandata la definizione di apposite aree a parcheggio in prossimità dei nuclei abitati al fine di incentivare la fruizione turistica pedonale, ciclabile, escursionistica in coordinamento con specifico Piano degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) della Rete dei percorsi del territorio e bike.



Nel Rapporto Ambientale è evidenziato come nel settore infrastrutturale un'azione strategica di primaria importanza che il PAT intende perseguire è la messa in sicurezza dell'attraversamento urbano di Costa con interessamento della Strada Statale n. 51, principale asse viario della vallata del Boite.

L'intervento proposto, è evidenziato sempre nel Rapporto ambientale, concorrerebbe a risolvere le problematiche viabilistiche afferenti la strettoia del centro storico di Costa.

Merita di essere sottolineato, inoltre, come nel Rapporto Ambientale sia riferito che il PAT prevede di sviluppare alcuni Piani (definiti Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico - P.I.C.T.) volti a realizzare specifici temi progettuali giudicati di primaria importanza per la concretizzazione degli obiettivi del Piano, sviluppando il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, anche con l'uso di accordi di programma, forme perequative, credito edilizio e compensazione urbanistica che coinvolgano comparti territorialmente disgiunti.

Nelle Norme tecniche e, segnatamente, all'art. 32, c. 5, è chiaramente indicato come questi Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico saranno attuati nel rispetto della normativa di piano, senza incidere sul dimensionamento del PAT e nel rispetto della SAU Trasformabile.

La verifica della coerenza esterna è stata svolta nel Rapporto Ambientale mettendo a confronto le scelte strategiche del PAT con gli obiettivi generali di sviluppo sostenibile.

La valutazione, che ha dimostrato la sostanziale coerenza e sostenibilità dello strumento urbanistico in argomento, è stata condotta incrociando le azioni previste dal PAT con ognuno dei 10 principi di sostenibilità derivati dalla Conferenza di Rio.

Nel Rapporto Ambientale le valutazioni qualitative effettuate in ordine alla coerenza del PAT con la pianificazione sovraordinata hanno fatto emergere una generale e sostanziale coerenza degli obiettivi della strumentazione regionale (PTRC) e Provinciale (PTCP) con quelli specifici del PAT.

La metodologia utilizzata nel Rapporto Ambientale per valutare la portata degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle scelte strategiche del PAT, si fonda su una matrice che consente di correlare le azioni del piano con le componenti ambientali e propone, in funzione di alcuni criteri, una specifica "pesatura" dell'incidenza che queste hanno sulla singola componente ambientale considerata.

Tale approccio metodologico consente una lettura dei possibili effetti indotti dalle azioni del piano sul contesto territoriale in cui opera e mette a confronto i possibili impatti generabili evidenziando quelli che sono caratterizzati da un maggior effetto sull'ambiente individuandone anche le possibili alternative.

Dall'analisi effettuata con il metodo su richiamato emerge che le uniche azioni previste dal PAT in grado di generare potenziali effetti sull'ambiente sono:

- *Azione 2.1 - Densificazione e ridefinizione del margine del consolidato esistente con 60.000 mc;*
- *Azione 3.1 - Conferma della linea di sviluppo produttivo in località Rusego per ca. 10.400 mc.*

Per tali azioni il RA individua, anche delle misure mitigative, demandandone la puntuale individuazione ad una successiva fase progettuale come sviluppo di quanto indicato nel Piano attuativo.

Si ritiene che queste mitigazioni, così definite, non consentano di soppesare compiutamente l'aspetto di compensazione che le stesse dovrebbero avere nei confronti degli effetti generati.

L'art. 14 - Rischi di origine antropica e conflittualità insediative delle NTA del PAT, indica, tra le possibili fonti di rischio per gli insediamenti e le attività umane provocate da attività, infrastrutture ed impianti tecnologici, il radon.

In particolare, per quanto concerne la prevenzione del rischio da alto potenziale di radon, come definito dalla DGRV n. 79 del 18/01/2002, la norma prevede che il P.I. è tenuto a fornire appropriate disposizioni, anche con riferimento all'allegato B.2.18 del P.T.C.P., stabilendo idonee garanzie tese alla riduzione degli effetti di rischio dovuti all'accertamento della presenza di radon nel terreno e individuando strategie progettuali che tengano in considerazione la prevenzione dei rischi per mantenere l'impatto sanitario del radon a valori accettabili e compatibili con le risorse disponibili.

Per gli edifici residenziali prevede, nello specifico, alcune prescrizioni tra cui però non compare quella riferita all'impossibilità di realizzare locali interrati.



Inoltre, per le azioni strategiche del PAT che le NT (art. 34) rimandano a successivo recepimento nel P. I. (Piano degli Interventi) e attuazione mediante puntuale definizione nel contesto di strumenti attuativi tematici (Piano degli Interventi a Coordinamento Tematico), si evidenzia come non risulti possibile, in questa sede, valutarne i possibili potenziali effetti significativi sull'ambiente, in termini di fragilità idrogeologica rendendo necessario prevedere una preventiva verifica da attuarsi mediante opportune relazioni specialistiche prima della realizzazione degli interventi.

L'art. 30 delle NT al PAT, disciplina le linee preferenziali di sviluppo produttivo e gli interventi di ridefinizione del margine individuando le direttrici preferenziali su cui organizzare lo sviluppo prioritariamente di tipo produttivo-artigianale e di attività di servizio a questo connesse, stabilendone il carattere prescrittivo e prevedendo che le loro eventuali modifiche costituiscono variante al PAT.

Tali linee, localizzate solamente nella parte orientale del centro abitato di Valle di Cadore, partono da un consolidato residenziale e si sviluppano fino al confine amministrativo del territorio comunale.

Questa scelta previsionale è assentibile, in considerazione delle finalità di incentivazione dei settori dell'artigianato e della mobilità lenta ad esso associato nelle strategie del PAT.

Nella Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità, in conformità a quanto stabilito nell'art 30 delle NT, è previsto nel centro di Venas di Cadore la predisposizione di un Piano degli Interventi che in maniera unitaria mediante interventi parziali (tematici) dia attuazione al PAT.

In particolare, in questo centro è prevista la redazione di un Piano degli Interventi di coordinamento tematico (PICT) che avrà lo scopo di ottimizzare (art. 32, comma 15) le iniziative tese allo sviluppo della ricettività complementare individuata per i centri urbani come complementare alla ricettività alberghiera insistente nell'area.

La corrispondente zona nella tav. 3 - carta delle fragilità è individuata come Terreno idoneo a condizione (art. 11 delle NT) ed area soggetta a valanghe ((art. 11, 12 e 13 delle NT).

È pur vero che nelle aree idonee a condizione, stando a quanto stabilito nelle NT del PAT, l'edificazione non è preclusa e comunque vincolata all'esecuzione di approfondite indagini geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche e geotecniche eseguite da un tecnico abilitato ed estese ad un adeguato intorno e che in sede di P. I. dovranno essere valutate le situazioni e le aree più a rischio, nonché, per le aree soggette a valanghe predisposta una specifica analisi da parte di un professionista incaricato tesa a valutare attentamente la situazione e il livello di rischio e ad individuare gli interventi di protezione passiva più idonei per la messa in sicurezza dell'area, ma tale apparato prescrittivo non appare essere sufficientemente cautelativo nei confronti della salute e incolumità umana e suggerisce lo stralcio della possibilità di prevedere nuova edificabilità e di nuove strutture ricettive esterne alle aree di urbanizzazione consolidata.

Per quanto riguarda il monitoraggio il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione.

**RITENUTO** che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

#### VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS  
ESPRIME PARERE POSITIVO**




sul Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio (PAT) del comune di Valle di Cadore (BL) a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. - La tavola n. 3 - Carta delle Fragilità (elab. 14) dovrà essere integrata:
  - 1.1. - uniformando la legenda con la grafia che compare nella planimetria.
  - 1.2. - In legenda, alla voce Altre componenti: *"Golene e aree comprese fra gli argini maestri e il corso d'acqua dei fiumi e nelle isole fluviali (Art. 8)"*, deve essere aggiunto anche il riferimento all'art. 13, c. 4.
2. - Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con le seguenti disposizioni:
  - 2.1 - L'art. 14 - Rischi di origine antropica e conflittualità insediative, dovrà essere integrato segnatamente alle problematiche delle radiazioni ionizzanti (Radon) con un nuovo punto che prevede il divieto di realizzare locali interrati o seminterrati, fatti salvi eventuali pareri favorevoli resi dall'Ulss competente per territorio.
  - 2.2 - L'art. 42 – norme finali e transitorie, dovrà essere integrato con il seguente comma:  
*" Per le zone nelle quali i P. I. e i P.I.C.T. prevedono interventi, anche di ridefinizione dei margini di ambiti di urbanizzazione consolidata e diffusa, ricadenti in aree considerate idonee a condizione o, più in generale, caratterizzate da fragilità, così come individuate nella tavola 3 del PAT, è necessario che prima dell'attuazione delle opere vengano acquisiti specifici studi specialistici tesi a dimostrare la compatibilità geologica ed idrogeologica delle opere."*
  - 2.3 - Dovranno essere recepiti i contenuti espressi nel Parere dell'Azienda ULSS n. 1 del 14.03.2016 nelle parti puntualmente evidenziate nel parere stesso.
- 3 - Il Rapporto ambientale va aggiornato ai contenuti del PAT stralciando le parti che fanno riferimento alla previsione di una linea preferenziale residenziale di sviluppo riguardante una zona, posta a sud di San Rocco e contigua a un'area PEEP convenzionata, per una superficie di 10.000 mq. in quanto inserita per mero errore. Inoltre, vanno integrate le parti relative alle criticità riscontrate per la componente aria e la componente Acqua conformemente a quanto riportato nel parere dell'azienda ULSS n. 1 di Belluno del 14.03.2016.
- 4 - Le previsioni relative al miglioramento della viabilità dovranno essere coerenti e compatibili con quanto previsto dal "Piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno (S.S. 51) per l'evento sportivo Cortina 2021, per le parti che considerano il territorio del Comune di Valle di Cadore. La cartografia di PAT e le NT per le parti in contrasto e/o, difforni, dovranno essere adeguate in tal senso.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- 5 - Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- 6 - Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- 7 - Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata, nonché, le indicazioni/considerazioni contenute nel Rapporto Ambientale.



- 8 - In sede di monitoraggio, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di n.15 pagine